Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 19/02/2019

FATTO

La ricorrente rappresenta di aver negoziato presso l'intermediario A un assegno bancario dell'importo di € 20.000,00, datato 03/05/2018. Il successivo 23 maggio il negoziatore restituiva copia analogica dell'immagine dell'assegno, comunicando il mancato pagamento del titolo con causale "61 assegno incompleto nei requisiti essenziali".
La ricorrente osserva che l'assegno, unitamente alla relativa girata, risultava completo di tutti i requisiti essenziali ai sensi del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 e successive modifiche, nonché ai sensi dell'art. 8 del regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016 e chiede all'Arbitro di accertare l'illegittimità del rifiuto di pagamento del titolo e la responsabilità della banca trattaria (intermediario B), ordinandole il pagamento in favore della beneficiaria dell'importo facciale del titolo, pari ad € 20.000,00, ovvero qualora sia ravvisabile una responsabilità dell'ente negoziatore (intermediario A), per il mancato incasso dell'assegno, la condanni a risarcire alla ricorrente l'importo dell'assegno pari ad € 20.000,00.
Costituitosi, l'intermediario B (trattario) osserva che l'assegno in parola risultava incompleto in quanto mancante dell'apposizione, sul verso dell'assegno, della clausola "valuta per l'incasso" da parte della banca negoziatrice (intermediario A). Sottolinea che il timbro di girata "pagate all'ordine valuta per l'incasso" rappresenta un requisito obbligatorio in fase di negoziazione assegni e la sua mancata apposizione giustifica il respingimento del titolo all'intermediario A (negoziatore). Quest'ultimo osserva preliminarmente che con il D.L. n. 70/2011 sono state introdotte alcune rilevanti modifiche nel processo di presentazione al pagamento degli assegni, in particolare: in caso di

assegno impagato, al portatore verrà restituita la copia conforme del titolo ai fini dell'esercizio dei diritti ad essa attribuiti dalla legge; non sarà più possibile procedere alla regolarizzazione e rinegoziazione di un assegno risultato impagato per irregolarità formali. Precisa che l'assegno *de quo* è stato regolato con procedura *Check Image Truncation*, come da Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 e che, successivamente alla presentazione, riceveva comunicazione di impagato da parte del trattario con causale 61 "Assegno Incompleto nei Requisiti Essenziali". Da ciò argomenta che il mancato pagamento del titolo è stato determinato unicamente dalla comunicazione di impagato ricevuta dal trattario, quale causa ostativa al buon fine del pagamento. Osserva, altresì, che l'assegno è stato negoziato "salvo buon fine" e che il cliente, in possesso della copia analogica, può comunque richiedere al traente la ripetizione del pagamento.

DIRITTO

La ricorrente lamenta il mancato pagamento di un assegno bancario dell'importo di € 20.000,00, emesso a suo favore, negoziato tramite la procedura di *Check Image Truncation,* e privo del timbro della girata "valuta per l'incasso".
Il Collegio rileva la legittimità della condotta dell'ente negoziatore (intermediario A) che nell'assunzione dell'incasso dell'assegno non ha apposto, a mezzo timbro, la dicitura : "Pagate all'ordine della Banca valuta per l'incasso". Alla negoziazione del titolo *de quo* si applica la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, in tema di digitalizzazione degli assegni e procedura *Check Image Truncation* o *CIT*, che, innovando rispetto a quanto previsto dalla Circolare ABI serie Tecnica n. 61 del 15 dicembre 2005, espressamente prevede il venir meno dell'obbligo di apporre sull'assegno il timbro "pagate all'ordine della banca valuta per l'incasso".
Venendo alla richiesta formulata dal ricorrente nei confronti dell'intermediario B (trattario), la stessa è volta ad ottenere il pagamento dell'assegno. Il Collegio ritiene ingiustificato il rifiuto di pagamento opposto dell'intermediario B, adducendo come unica motivazione la mancata apposizione del summenzionato timbro sull'assegno; apposizione non dovuta per la procedura di negoziazione denominata "*Check Image Truncation"*. Ciò nonostante non si configura il diritto del presentatore di un assegno emesso a proprio beneficio, di ottenerne il pagamento nei confronti della banca trattaria.
La giurisprudenza ABF esclude che il prenditore possa avanzare un diritto siffatto nei confronti della trattaria.
La posizione dell'ABF trova riscontro nell'orientamento prevalente di dottrina e di giurisprudenza, nel senso che il beneficiario dell'assegno bancario che presenti il titolo alla banca trattaria non può vantare alcun diritto al pagamento nei confronti di quest'ultima, né l'ordinamento gli conferisce la legittimazione, sul presupposto del riconoscimento della relativa titolarità, all'esperimento di apposite azioni, di natura cartolare o extracambiaria, per costringere la banca trattaria al pagamento della somma portata dal titolo medesimo, ancorché nei limiti dei fondi esistenti sul conto corrente del traente in base al rapporto di provvista. La stessa struttura e la funzione dell'assegno bancario comprovano, del resto, che la banca trattaria non assume la qualità di debitore cambiario, ma rimane al di fuori del rapporto intercorrente tra il traente il titolo ed il prenditore (cfr., ad es., Cass., 24 gennaio 2002, n. 847).
Non vi è difatti fra il prenditore del titolo e la banca trattaria alcun rapporto contrattuale, atteso che con la convezione di assegno, quest'ultima svolge in favore del traente-correntista un servizio di cassa, svolgendo con riferimento a ciascuna emissione di assegno, funzione di delegato passivo del correntista (Cass., 19 gennaio 2000, n. 535). In questa prospettiva, la banca trattaria non risponde nei confronti del prenditore per rifiuto,

anche se ingiustificato: l'unico soggetto legittimato ad agire nei confronti della banca trattaria sarebbe, difatti, solo il traente ed in ragione della convenzione di assegno (v. Collegio di Napoli, decisione n. 7224/18; Collegio di Bari, decisione n. 9527/17; Collegio di Milano, decisione n. 8272/2015).
Questo Collegio condivide il citato orientamento, dal quale non vi è ragione di discostarsi.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario B corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI